



Mantova, li 15/10/2012
 Circolare N. 35/2012

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

NOVITA' PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

L'art. 62 del D.L. n.1/12 prevede che **dal 24 ottobre prossimo** le cessioni di prodotti agricoli e alimentari dovranno risultare da un contratto in forma scritta le cui norme applicative saranno stabilite con un decreto del Ministero delle Risorse Agricole in corso di emanazione.

Non appena il decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale verrà inviata una tempestiva informativa dettagliata.

Si forniscono i primi chiarimenti in merito ai nuovi adempimenti previsti dall'art. 62 citato senza pretesa di esaustività in quanto va segnalato che il decreto attuativo pubblicato sul sito del Ministero delle Risorse Agricole, subirà probabilmente alcune modifiche resesi necessarie alla luce delle osservazioni, in particolare in merito alla determinazione degli interessi di mora, espresse dal Consiglio di Stato.

In riferimento al contenuto del decreto ministeriale, esso stabilisce prima di tutto cosa debba intendersi **per prodotti agricoli e alimentari**:

- i primi sono individuabili in tutti i **prodotti provenienti da aziende agricole** anche se venduti da imprese commerciali, facendo riferimento all'allegato 1 art. 38 c. 3 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, (es.: animali vivi, carni, latte, piante e prodotti della floricoltura, cereali, ortaggi, frutta, paglia, foraggi, mangimi e prodotti simili come gli integratori)

- i secondi sono individuati da apposito Regolamento Ce n.178/02 e comprendono **qualsiasi prodotto destinato ad essere ingerito dall'essere umano**.

Inoltre il decreto **impone, la forma scritta** nei contratti aventi ad oggetto appunto le cessioni di prodotti agricoli e alimentari.

Per forma scritta, oltre che il contratto vero e proprio, devono intendersi tutte le comunicazioni scritte, quindi **anche fax e e-mail** anche senza sottoscrizione oltre naturalmente alla inclusione degli accordi di vendita sulla fattura o sul documento di trasporto (in tali casi la fattura o il documento devono riportare la dizione "assolve agli obblighi di cui all'art. 62 del D.L. n.1/12).

In caso di inosservanza è prevista una sanzione da € 516,00 a € 20.000,00.

Sotto il profilo territoriale le nuove regole si applicano per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari la cui consegna avviene nel territorio italiano, quindi i nuovi obblighi devono essere rispettati anche per i prodotti agroalimentari provenienti da altri Paesi Ue, oppure importati.

In questi casi occorre procedere anche alla stesura del contratto scritto, che sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale è sostituibile con l'annotazione degli elementi minimi stabiliti dall'art. 62 citato nei documenti di trasporto (esempio CMR compilato al momento del trasporto).

Studio Mantovani & Associati S.S.
 Consulenza Aziendale
 Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
 Scaini Rag. Andrea
 Mantovani Dott. Rag. Michele
 Vecchi Rag. Cristina
 Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
 Via Acerbi 35
 telefono 0376/369448/9 - 224070/1
 telefax 0376/369449
 Codice Fiscale e
 Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato
 ISO 9001 per i seguenti servizi:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- **Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti**

Responsabile Assicurazione Qualità
 RAG. ANDREA SCAINI



Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
 Campostrini Rag. Barbara
 Lodigiani Rag. Angelo
 Mondadori Rag. Mara
 Monesi Rag. Arianna
 Pinzetta D.ssa Luisa
 Segà D.ssa Barbara
 Scaini Dott. Fabio

Il decreto interviene, inoltre, **sul termine di pagamento** imponendo che lo stesso avvenga **entro 30 giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura, esteso a 60 giorni per il pagamento di prodotti non deteriorabili.**

La classificazione di prodotti deteriorabile e non deteriorabile è alquanto complicata, in particolare sono da considerare **deteriorabili** (ex art. 62 c. 4 D.L. 1/2012):

- i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che hanno una scadenza o un minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
- i prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche : aW superiore a 0,95 e pH sup. a 5,2 oppure aW a 0,91 e pH uguale o sup. a 4,5;
- tutti i tipi di latte.

La prova della consegna della fattura può avvenire:

- per consegna a mano,
- raccomandata AR,
- posta elettronica o fatturazione elettronica,

non con semplice consegna postale.

In caso di mancato rispetto dei termini è prevista l'applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni da € 500,00 a €500.000,00.

Gli interessi moratori, in caso di recepimento delle osservazioni del Consiglio di Stato, dovranno essere calcolati sulla base di un tasso di interesse pari al 10% maggiorato di due punti, salvo diverso accordo tra le parti.

Per i contratti in corso, l'adeguamento **alla forma scritta** deve avvenire entro il **31 dicembre 2012**, mentre i termini di **pagamento a 30 o 60 giorni** si applica alle consegne effettuate a **partire del 24 ottobre 2012.**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it (per i clienti in possesso di password)